F.R.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 59 DEL 29 FEBBRAIO 1980:

Ordini cavallereschi: Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

(10806)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 59 DEL 29 FEBBRAIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, sezione autonoma opere pubbliche, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1980. — **Centrobanca, banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1979. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1980. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Elenco di cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni fondiarie edilizie ed obbligazioni opere pubbliche n.s. sorteggiate il 30 gennaio 1980; cartelle fondiarie e agrarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° febbraio 1980. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1980. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1980. — **Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario, sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1980. — **Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1980. — **Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario, sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1980. — **Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1980. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma:** Estrazione di obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 29 gennaio 1980. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate l'8 febbraio 1980. — **I.S.I., società per azioni, in Pergine Valsugana:** Estrazione di obbligazioni. — **Cassa di Risparmio di Gorizia:** Estrazione di obbligazioni. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1980. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1980 e rimborsabili dal 1° aprile 1980. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1980 e rimborsabili dal 1° maggio 1980. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate l'8 febbraio 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito**

alle medie e piccole industrie), in Roma: Obbligazioni « 10% - 1977-97 » sorteggiate il 6 febbraio 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 6% - 1968-88 » sorteggiate il 6 febbraio 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 9% - 1975-95 » sorteggiate il 6 febbraio 1980. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1980. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Elenco di cartelle fondiarie sorteggiate il 14 febbraio 1980. — **Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 15 febbraio 1980. — **Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1980. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Istituto bancario S. Paolo di Torino, credito fondiario, in Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni fondiarie, agrarie, opere pubbliche, sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1980. — **Banca Nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979, n. 783.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad acquistare un immobile.

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 932.000, un appezzamento di terreno di mq 932 sito in comune di Lusia (Rovigo), censito al nuovo catasto terreni alla partita n. 1869, foglio n. 4, mappale n. 296, di proprietà dei fratelli Bruno, Vittorino, Sante ed Umbertina Bassani, come da atto preliminare di compravendita 22 dicembre 1977, da destinare alla rettifica dei confini ed al completamento delle opere di recinzione della adiacente centrale ortofrutticola.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979
Registro n. 12 Industria, foglio n. 66

LEGGE 29 febbraio 1980, n. **31.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-*bis.* — Alla tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *G)* « Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi », dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

« 5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorché adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione finanziaria ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il termine del 31 dicembre 1979, previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.

Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:

1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonché le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;

3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2;

4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.

Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1° gennaio 1980 ».

All'articolo 14, nel primo comma, le parole: 18 dicembre 1979 *sono sostituite dalle seguenti*: 21 dicembre 1979; *nel secondo comma, le parole*: tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979 *sono sostituite dalle seguenti*: tra il 1° ottobre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979.

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 16, nel primo comma, le parole: litri dieci e: litri cinquanta *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti*: litri trenta e: litri centocinquanta.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, sostituiscono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e nel decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, nonchè nell'ultimo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

Art. 3.

Nel primo e nel settimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole « trecentosessanta milioni » sono sostituite con le parole « quattrocentottanta milioni ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1980.

Per l'anno 1980 si considerano minori le imprese che nell'anno 1979 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quattrocentottanta milioni, sempre che l'anno 1980 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 4.

Nell'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 12 della legge 13 aprile 1977, n. 114, le parole « L. 20.000 » sono sostituite con le seguenti: « L. 50.000 ».

La disposizione di cui al comma precedente si applica ai compensi corrisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La modificazione apportata all'articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687.

La disposizione del comma precedente non dà luogo a rimborso di imposte pagate né a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni relative ai servizi postali prevista dall'articolo 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concerne esclusivamente le prestazioni rese dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nello espletamento del servizio postale ovvero da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione limitatamente al corrispettivo che, sotto forma di valore postale, compete alla detta Amministrazione.

I soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato versamenti di imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni di trasporto di effetti postali rese all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni senza avere ottenuto in via di rivalsa il relativo ammontare, possono recuperare il tributo versato mediante l'adozione della procedura prevista dall'articolo 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per le prestazioni di cui sopra effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, non si fa luogo alla regolarizzazione delle relative operazioni e alla irrogazione di sanzioni.

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili ».

Art. 8.

L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto ».

Art. 9.

Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto

la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazioni di cui alla lettera *b*) del citato articolo 34 siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Art. 10.

Agli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1979.

Le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso di imposte pagate né a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso gli effetti di decisioni delle commissioni tributarie o di sentenze, divenute definitive o passate in giudicato, restano impregiudicati.

Art. 11.

Nella lettera *c*) dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola « seimila » è sostituita dalla parola « ottomila ».

Art. 12.

Nella tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce 77, dopo la parola « aggiunte », sono inserite le seguenti: « case rurali ».

Art. 13.

La ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è esente dall'imposta di bollo.

Art. 14.

L'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero, definiti dall'articolo 31, con esclusione di quelli di cui alla lettera *a*) di quest'ultimo articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui allo articolo 27 della legge stessa.

Non si fa luogo al rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

L'articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi d'imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero.

Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta è assolto in lire.

Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio è stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e così di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.

L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 29 febbraio 1980, n. 32.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, concernente norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della società SARA da concessionaria di costruzione di autostrade.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, recante norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo

alla dichiarazione di decadenza della società SARA da concessionaria di costruzione di autostrade, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, al secondo comma, sono soppresse le parole « e comunque non oltre il 31 dicembre 1980 »;

gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 29 febbraio 1980, n. 33.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonché la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili. »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa. »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni. »;

dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

« Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto *e*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati. »;

nel decimo comma, le parole: « lire 100 mila », sono sostituite con le seguenti: « lire 50 mila »;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.

Il lavoratore è tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e la attestazione di cui al primo comma, rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto, d'intesa con la regione.

Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i certificati in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, i certificati devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal relativo ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità. »;

all'articolo 3:

nel primo comma, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

« *e*) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l'anno 1979 »;

nel secondo comma, dopo le parole: « partiti politici », sono inserite le seguenti: « ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica »;

nel quarto comma le parole: « lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) »;

l'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi al bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalità e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso la tesoreria centrale intestato "Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978".

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 69 della legge stessa. »;

all'articolo 4:

dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è elevato a tre anni. »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è direttamente corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente pubblico datore di lavoro. »;

il terzo comma è soppresso;

all'articolo 5:

nel primo comma, le lettere *d*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

« *d*) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. »;

dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta. »;

i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

« Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti. »;

dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

« Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'articolo 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma. »;

i commi sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

« Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente. »;

dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. — Le province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilità emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dello articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474. »;

all'articolo 8:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito. »;

i commi quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

« Le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali. L'accredito avviene ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le regioni, all'inizio di ciascun trimestre, trasferiscono alle unità sanitarie locali il 50 per cento delle quote trimestrali alle stesse assegnate, per la spesa corrente, ai sensi del precedente comma. Il residuo è trasferito alle unita sanitarie locali in relazione alle effettive necessità di cassa. I trasferimenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le regioni prelevano dal conto corrente fruttifero, di cui al terzo comma, quote non superiori a quelle da trasferire alle unità sanitarie locali a norma del precedente comma. »;

il settimo, ottavo e nono comma sono soppressi;

dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. — Dal 1° gennaio 1981 le unità sanitarie locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468. »;

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonché il coordinamento dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

" 10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità delle rispettive regioni di appartenenza." »;

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni." »;

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonché degli altri enti soppressi, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, è fatto divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni anche temporanee di personale amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano già iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per il restante personale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. »;

l'articolo 12 è soppresso;

all'articolo 13:

il comma che viene aggiunto all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari. »;

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.

I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1980 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui al predetto articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie, contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai seguenti:

" In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.

Nei casi di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con più titolari ".

All'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 1979, il seguente comma:

" Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari ". »;

dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

« Art. 14-*bis*. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria che si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979.

Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.

Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 1981. »;

« Art. 14-*ter*. — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a

L. 102.350. L'importo predetto è comprensivo dell'aumento derivante con effetto dal 1° gennaio 1980 dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. »;

« Art. 14-*quater.* — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.

Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, è attribuita una ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.

L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma precedente, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma. »;

« Art. 14-*quinquies.* — In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e della parificazione dei trattamenti di pensione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è elevato a L. 142.950 mensili.

La norma di cui al comma precedente si applica ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, ai titolari di pensione ai superstiti nonché ai titolari di pensione di invalidità che abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ai titolari di pensione di invalidità integrata al minimo che non abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi è attribuito un aumento mensile pari a L. 10.000 con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980. »;

« Art. 14-*sexies.* — Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-*bis* e 14-*quater* del presente decreto, valutati in lire 1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° marzo 1980 e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote contributive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-*bis* e 14-*quinquies* del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;

b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;

c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14-*bis* e 14-*ter* per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 637 miliardi l'accantonamento " Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione " e per lire 578 miliardi l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici ". »;

« Art. 14-*septies.* — Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonché della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito " pensione non reversibile ", è elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.

I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.

Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dallo ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento " Potenziamento del Corpo della guardia di finanza ".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

« Art. 14-*octies*. — Per assicurare la tempestiva attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e del presente decreto-legge, il limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è elevato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980, a 400 ore. »;

« Art. 14-*novies*. — Nel primo comma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 669, le parole: " spettano per gli anni 1980 e 1981 " sono sostituite dalle seguenti: " spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981 ". »;

all'articolo 16:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978. n. 843, è fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23. »;

all'articolo 17:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. »;

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

" Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego ". »;

all'articolo 22:

nel primo comma le parole: « A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 » sono sostituite dalle seguenti: « In attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980. »;

dopo il primo comma è inserito il seguente:

« L'espressione " imprese manifatturiere ed estrattive " di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico. »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di cui al primo comma operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti. »;

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di L. 2.500.000 compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'articolo 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di L. 28.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »;

dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

« Art. 23-*bis*. — Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, purché non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. »;

« Art. 23-*ter*. — Le regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi

per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979.

Per l'estinzione delle suddette passività viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 la somma di lire 1.500 miliardi.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici". »;

« Art. 23-*quater*. — I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio.

La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali. »;

« Art. 23-*quinquies*. — Gli adempimenti per l'accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

E' abrogato il terzo comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.

Per le azioni di surrogazione di cui all'articolo 1916 del codice civile, riferite agli anni 1979 e precedenti, l'INPS subentra ai disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980 dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Ai contributi di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovuti per i lavoratori dipendenti, si applica il termine di prescrizione stabilito dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. »;

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio presso il Ministero della sanità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente al personale che sarà assegnato entro il limite massimo di 100 unità con le procedure previste dall'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, dell'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 37 della stessa legge, è trasferito, dal 1° luglio 1980, al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Può essere altresì destinato al Ministero della sanità il personale di cui al terzo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detto personale è inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; con lo stesso decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, sarà stabilita l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi accordi sindacali.

Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati per il secondo semestre dell'anno 1980 in lire 3 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. »;

dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

« Art. 24-*bis*. — In attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto superiore di sanità dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare dagli articoli 6, 9, 27 e 58, i posti in organico previsti nei quadri I, II e III della tabella *B*, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono aumentati rispettivamente del venticinque per cento, del cinquanta per cento e del dieci per cento.

E' istituito un posto di dirigente generale, con funzione di direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rideterminati in tre unità nella qualifica di dirigente superiore, con funzione di capo servizio, e in dieci unità nella qualifica di primo dirigente, con funzione di direttore di divisione. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nell'anno finanziario 1980, si provvede a carico del capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il medesimo anno finanziario.

Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

I posti portati in aumento, esclusi quelli delle carriere direttive, sono attribuiti agli idonei dei concorsi, già banditi, che saranno portati a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. »;

« Art. 24-*ter*. — I benefici previsti dal decreto delegato di cui al quinto comma, lettera *c*), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estesi, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, al personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da trasferire alle unità sanitarie locali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge

Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1), dell'articolo 47 della predetta legge, previo concorso riservato per titoli da espletarsi dall'amministrazione di appartenenza e purché in possesso dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di età, prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi. »;

« Art. 24-*quater*. —Gli oneri relativi alle competenze spettanti al personale comandato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono a carico dell'Istituto medesimo che provvederà direttamente al pagamento delle competenze stesse al personale interessato.

Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di comando adottato dai commissari liquidatori, il personale di cui al comma precedente è trasferito all'INPS e iscritto in apposito ruolo speciale in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche che sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza del trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse. »;

« Art. 24-*quinquies*. — Il personale indicato al settimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, è assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinerà l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di cui al primo comma nonché di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste dall'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avrà trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.

Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.

Gli oneri relativi al personale trasferito alle amministrazioni statali, valutati, per il secondo semestre dell'anno 1980, in lire 5 miliardi, sono a carico della gestione di liquidazione, assunta dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto al capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. »;

l'articolo 25 è soppresso:

all'articolo 26:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30 giugno 1980 i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data. »;

l'ultimo comma è soppresso;

dopo l'articolo 26 *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 26-*bis*. — La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, predisposti dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è, in ogni caso, stabilita in ventiquattro mesi. La residua durata dei progetti specifici è utilizzata precipuamente per le attività di formazione dei giovani. »;

« Art. 26-*ter*. — Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto è determinata, altresì, l'equiparazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Con il decreto indicato al comma precedente, viene altresì disciplinata l'ammissione all'esame di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. Gli impiegati che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nella graduatoria prevista dall'articolo 26-*quater*. Fino alla data di immissione nella nuova carriera, con le procedure previste dall'articolo 26-*quinquies*, gli impiegati stessi conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta. »;

« Art. 26-*quater*. — I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni. »;

« Art. 26-*quinquies*. — Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti specifici, è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni.

Il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui all'articolo precedente è coperto attingendo dalle graduatorie delle altre amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie.

Le amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione alle effettive esigenze funzionali il Governo provvederà a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un disegno di legge diretto alla revisione delle dotazioni organiche delle amministrazioni stesse. »;

« Art. 26-*sexies*. — Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. »;

« Art. 26-*septies*. — Le disposizioni di cui agli articoli 26-*ter* e seguenti del presente decreto-legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali e l'ammissione dei giovani anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività anche nelle forme previste dall'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze e dove la media degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, superi la media nazionale, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con giovani iscritti nelle graduatorie istituite, ai sensi del comma precedente, presso le regioni i cui territori in tutto o in parte siano compresi tra quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.

Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le relative norme di attuazione saranno adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. »;

« Art. 26-*octies*. — All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 26 e seguenti, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro del tesoro, in riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo. ».

Art. 2.

Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980.

La delega conferita al Governo con l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scaduta il 31 dicembre 1979, è rinnovata sino al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento.

L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di L. 600.000.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.

Art. 4.

I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.

Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Belluno, Vicenza e Verona.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991: « Provvedimenti in favore dei territori montani », modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1005/621/201.2 datato 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di trenta collegamenti telefonici di frazioni di comune e rifugi alpini per un importo di L. 118.962.021 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Rifugio Biella di Cortina d'Ampezzo; Rifugio Città di Fiume di Borca di Cadore; Rifugio Aquileia di Selva di Cadore; Rifugio Malga I Lach di Falcade; Signa di Mel; Davedino di Livinallongo del Col di Lana; Finestron di S. Nazario; Staro Alto di Valli del Pasubio; Frizzon di Enego; Ave Scogli di Asiago; Ruggi Caporai di Asiago; Kaberlaba di Asiago; Via Menon di Brogliano; Smiderle Mercante Masovieri di Monte di Malo; Gromenida di Altissimo; Cappello di S. Pietro Mussolino; Valpiana di Foza; Ori Chiomenti di Foza; Pisa di Malo; Puglia Coffre di Torrebelvicino; Cavaion Barbinotti di Torrebelvicino; Nasieron Mondonovo di Torrebelvicino; Pianura Feltrincasetta di Torrebelvicino; Roncaglia di Mason Vicentino; San Pietro di Mason Vicentino; Villa di Cavaion Veronese; Pellizzara di Cavaion Veronese; Massalonghi di Badia Calavana; Oni di Boschi S. Anna.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1484)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991: « Provvedimenti in favore dei territori montani », modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1007/621/201.3 datato 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di quaranta collegamenti telefonici di frazioni per un importo di L. 142.959.232 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Madonnetta di Servigliano; Pozzuolo di Servigliano; Villa S. Salvatore Re di S. Vittoria in Matenano; Parapina di Servigliano; Sanfilippo di Servigliano; S. Lucia di Servigliano; Vecchiotti di Appignano del Tronto; Manò di Appignano del Tronto; Il Poggio di Appignano del Tronto; Le Canale di Appignano del Tronto; Casalacci di Appignano del Tronto; S. Francesco di Appignano del Tronto; Bivio S. Martino di Appignano del Tronto; Marinelli di Appignano del Tronto; La Valle di Appignano del Tronto; Villa Tosa di Castel di Lama; Colle Cese di Castel di Lama; Villa Forcella di Castel di Lama; Villa Gabbiano di Castel di Lama; Colle di Castel di Lama; Vallicella di Roccafluvione; Aletta di Roccafluvione; Casette di Roccafluvione; Collemoro di Roccafluvione; Collina bassa di Monterubbiano; Pesenzano di Monterubbiano; S. Nicola di Matelica; Piane Casale di Belmonte Piceno; Colle Ete I di Belmonte Piceno; Colle Ete II di Belmonte Piceno; Castellarso Tenna I di Belmonte Piceno; Castellarso Tenna II di Belmonte Piceno; Colle Tenna di Belmonte Piceno; Panicaro di Ascoli Piceno; Palazzo di Ascoli Piceno; Caprignano di Ascoli Piceno; Pozza di Venarotta; Colle Carbone di Venarotta; Galleggiano di Venarotta; Case nuove di Venarotta.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1483)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Cosenza e Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991: « Provvedimenti in favore dei territori montani », modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1014/621/201.5 datato 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di ventinove collegamenti telefonici di frazioni per un importo di L. 141.729.424 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Contrada Coschi di Aiello Calabro; Macchie di Aiello Calabro; Giardini Duglia di Bisignano; Cirimarco di Bonifati; Felicetto di Diamante; Cozzo Carbonaro di Lattarico; S. Maria di Pugliano di Paterno Calabro; Cuponello di Spezzano della Sila; Acquafredda di San Giovanni in Fiore; Cagno di San Giovanni in Fiore; Ceraso di San Giovanni in Fiore; Garga di San Giovanni in Fiore; Serrisi di San Giovanni in Fiore; Santuario Maria Santissima del Pettoruto di S. Sosti; Baraccone di Candidoni; Aspalmo Superiore di Grotteria; Marcinà Superiore di Grotteria; Neblà Superiore di Grotteria; Ruvari di Grotteria; Zappia Marmora di Grotteria; Borgata Mastro Pietro di Montebello Jonico; Borgata Molaro di Montebello Jonico; Borgata Placa di Montebello Jonico; Borgata S. Elena di Montebello Jonico; Martino di Motta S. Giovanni; S. Aniceto di Motta S. Giovanni; S. Antonio di Motta S. Giovanni; Lungiari di Portigliola; Trappeto di Portigliola.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1473)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Chieti, Campobasso, Parma, Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Pesaro, Terni e Teramo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991: « Provvedimenti in favore dei territori montani », modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1008/621/201.3 in data 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale l'esecuzione di trentaquattro collegamenti telefonici delle frazioni di comune per un importo di L. 146.385.725 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Collelongo di Torino di Sangro; Guadocavalli di Sepino; Pontoni di Trivento; Pietracavata di Varsi; Vinano di Matelica; Collepere di Matelica; Pezze di Matelica; Balzani di Matelica; Gaico di Castorano; Ponticelli di Offida; San Carro di Offida; San Basso di Offida; Lava II di Offida; Caico di Offida; Larciano di Monte Vidon Corrado; Barattelle di S. Benedetto del Tronto; San Salvatore di Force; Campanotico di Sarnano; Lago di Comunanza; Monteloreto di Calmurano; Coste di Comurano; Cete di Colmurano; Fiastra di Calmurano; Civitella di Sellano; Colombara di Serra S. Abbondio; Santa Maria di Ciciliano di Monte Castrilli; Casalicchio di San Venanzo; Santa Maria di Canzano; Santa Lucia di Canzano; San Martino di Canzano; Iana di Riccia; Rio Secco di Riccia; Pantanelli di Montecchio; Cantignano Belvedere di Gubbio.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1479)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'intendenza di finanza di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Firenze n. 12680 del 3 luglio 1979;

Considerato che nel giorno 3 luglio 1979 la sede della intendenza di finanza di Firenze è rimasta inagibile per alcune ore e fino al termine dell'orario di ufficio;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Firenze è fissato per il giorno 3 luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(2109)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cortidermicina », nella confezione 1 tubo g 10 di pomata, della ditta Confas S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5888/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 7 dicembre 1964, con il quale venne registrato al n. 14507 la specialità medicinale denominata « Cortidermicina », nella confezione 1 tubo g 10 di pomata, a nome della ditta Confas S.r.l., con sede in Milano, via B. Degli Ubaldi, 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta medesima;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 28 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cortidermicina », nella confezione 1 tubo g 10 di pomata, registrata al n. 14507 in data 7 dicembre 1964 a nome della ditta Confas S.r.l., con sede in Milano, via B. Degli Ubaldi, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bi-Albi », nella confezione 5 fiale × 1 cc e la categoria 5 supposte da g 1,2, della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5907/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 30 giugno 1954, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 9079 e 9079/A la specialità medicinale denominata « Bi-Albi », nella confezione 5 fiale × 1 cc e la categoria 5 supposte da g 1,2, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, registrata in Milano il 3 novembre 1966, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, viale Traiano, 17;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricor-

rono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bi-Albi », nella confezione 5 fiale × 1 cc e la categoria 5 supposte da g 1,2, registrata rispettivamente ai numeri 9079 e 9079/A in data 30 giugno 1954, a nome della ditta Albi terapeutici di Milano, via Stilicone, 39, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gulamil », nella preparazione 45 confetti, della ditta Istituto biochimico Fassi S.p.a., in Vallecrosia. (Decreto di revoca numero 5908/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 dicembre 1953, con il quale venne registrata al n. 1743 la specialità medicinale denominata « Gulamil », nella preparazione 45 confetti, a nome della ditta Istituto biochimico Fassi S.p.a., con sede in Vallecrosia (Imperia), via Roma, 101, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gulamil », nella preparazione 45 confetti, registrata al n. 1743 in data 20 dicembre 1953, a nome della ditta Istituto biochimico Fassi S.p.a., con sede in Vallecrosia (Imperia), via Roma, 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedacetyl », nella confezione 30 compresse, della ditta Albi terapeutici S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5906/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 luglio 1954, con il quale venne registrata al n. 9162 la specialità medicinale denominata « Sedacetyl », nella confezione 30 compresse, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, registrata a Milano il 3 novembre 1966, con la quale la specialità medicinale suddetta, venne ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedacetyl », nella confezione 30 compresse, registrata al n. 9162 in data 28 luglio 1954, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a., in Galatina.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto per la produzione di cemento di origine e provenienza Germania Occidentale la ditta Fedelcementi S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 165.000 e D.M. 23.457, di cui ai modelli *B*-Import n. 2945077 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro, in data 3 maggio 1974 e n. 5516826 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Lecce in data 19 gennaio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Lecce il 27 maggio e il 16 settembre 1977 con ritardi quindi di mesi trentacinque e trentanove rispetto alla scadenza della domiciliata in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 410130 dell'11 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che trattandosi di ritardi dovuti a motivazioni meramente aziendali, la ditta non può esimersi dall'obbligo degli impegni assunti, tanto più che essendo l'impianto di grossa dimensione doveva essere disposta per tempo la necessaria infrastruttura;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 22 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Lecce, nella misura del 5 % di D.M. 165.000 e D.M. 23.457 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1198)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Raffineria del Po, in Sannazzaro de' Burgondi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una turbina a vapore, origine e provenienza Repubblica federale tedesca, del valore complessivo di marchi tedeschi 156.360 la ditta ha effettuato due pagamenti anticipati di marchi tedeschi 15.600 cadauno, modelli *B*-Import n. 4934339 e n. 4934424, rispettivamente in data 11 settembre 1975 e 10 marzo 1976, rilasciati dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, sede di Pavia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione definitiva è stata accettata dalla dogana di Milano il 25 ottobre 1976, cioè ottantasei giorni dopo la scadenza dell'operazione, domiciliata con n. 145673;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 974212 del 23 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che dall'esame della documentazione unita all'istanza del 13 gennaio 1978 presentata per conto dell'interessata dalla banca fidejubente, non si rilevano ele-

menti comprovanti che il ritardo è conseguente al mancato invio della macchina da parte del fornitore estero nei termini contrattuali;

Considerato pertanto che la motivazione addotta, per mancanza di documentazione probante non può essere considerata idonea ad escludere che il ritardo verificatosi nell'importazione non è imputabile all'operatore italiano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Raffineria del Po, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, nella misura del 5 % di complessivi D.M. 31.200 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Puglia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Puglia che segnala il carattere eccezionale del nubifragio con grandine del 22 aprile 1979, verificatosi in alcune località dei comuni di Manduria e Sava della provincia di Taranto;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Taranto - nubifragio con grandine del 22 aprile 1979 in alcune località del territorio dei comuni di Manduria e Sava.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tialiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1388)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Campania.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Campania che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 29, 30 marzo, 28, 29 aprile 1979 verificatesi in vari comuni della provincia di Caserta;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Caserta:

grandinate del 29, 30 marzo 1979 nel territorio dei comuni di San Marcellino, S. Maria la Fossa, Parete, Cancello Arnone, San Tammaro, Capua, Sparanise, Francolise, Sessa Aurunca, Teano, S. Cipriano d'Aversa, Villa Literno, Cellole, Castelvolturno, Casapesenna, Carinola, Falciano del Massico;

grandinate del 28, 29 aprile 1979 nel territorio dei comuni di Villa di Briano, Lusciano, Trentola, Casaluce, Galluccio, Casal di Principe, Maddaloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, in Milano, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Rad, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 13 settembre 1979 e 14 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, con sede a Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima, con sede a Milano, stabilimento di Brescia, è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2043)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quarantotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova innocenti S.p.a. di Milano, con effetto dal 15 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 31 marzo 1977, 1° luglio 1977, 14 gennaio 1978, 21 giugno 1978, 16 gennaio 1979 e 26 giugno 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, è prolungata a quarantotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2038)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Sant'Anastasia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di Sant'Anastasia (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 27 marzo 1979, 1° giugno 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di Sant'Anastasia (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2041)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 20 settembre 1978, 16 gennaio 1979, 12 aprile 1979, 7 luglio 1979 e 22 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 marzo 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(2040)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mes elettronica S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mes elettronica S.r.l. di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mes elettronica S.r.l. di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 2 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1979, 29 giugno 1979, 30 giugno 1979 e 16 ottobre 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1980

Il Ministro: Scotti

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XVII Fiera internazionale del libro per ragazzi » - « XIV Mostra internazionale degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XVII Fiera internazionale del libro per ragazzi » - « XIV Mostra internazionale degli illustratori », che avranno luogo a Bologna dal 27 al 30 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CONTI

(2082)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« XI Esposizione internazionale del regalo novità » - « Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « XIX Esposizione internazionale caravan-camping », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« XI Esposizione internazionale del regalo novità » - « XI Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « XIX Esposizione internazionale caravan-camping », che avranno luogo a Genova dal 14 al 23 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CONTI

(2084)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Ipack Ima '80 - Mostra internazionale dell'imballaggio, dei trasporti industriali interni e delle macchine per l'industria alimentare », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Ipack Ima '80 - Mostra internazionale dell'imballaggio, dei trasporti industriali interni e delle macchine per l'industria alimentare », che avrà luogo a Milano dal 18 al 23 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CONTI

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell' « Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« Exposport Levante - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero », che avrà luogo a Bari dal 22 al 30 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CONTI

(2081)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell' « XI Nauticsud - Salone internazionale della nautica », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« XI Nauticsud - Salone internazionale della nautica », che avrà luogo a Napoli dal 22 al 30 marzo 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: CONTI

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Determinazione della quota d'imposta non detraibile da parte delle aziende di credito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante norme in materia d'imposta sul valore aggiunto per le dichiarazioni ed i versamenti, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94;

Ritenuta l'opportunità di fare uso della facoltà conferita dal quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne la determinazione, per il periodo 1° gennaio 31 marzo 1979, della quota d'imposta non detraibile, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 19, da parte delle aziende ed istituti di credito;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende ed istituti di credito previsti dall'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni debbono determinare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1979, l'ammontare d'imposta non detraibile ai sensi del terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicando il coefficiente del 65 per cento sull'importo dell'IVA che ha gravato gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati nel periodo 1° gennaio-31 marzo 1979.

Non è in ogni caso detraibile, per l'intero suo ammontare, l'imposta che ha gravato i beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'imposta relativa ai prodotti indicati ai numeri 15), 22), 23), 24), 25) e 26) della tabella stessa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, per i quali, ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, la detrazione dell'imposta è ammessa, nei limiti previsti nel comma precedente, se i prodotti medesimi sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Art. 2.

Le aziende ed istituti di credito indicati nell'articolo precedente che nel periodo 1° gennaio-31 marzo 1979 hanno effettuato anche operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione ai finanziamenti erogati anteriormente al 1° gennaio 1974, hanno diritto ad una riduzione del coefficiente di indetraibilità fissato al precedente art. 1, da determinarsi come appresso.

Ciascuna azienda o istituto di credito calcola la percentuale delle operazioni soggette a regimi fiscali sostitutivi rispetto all'ammontare complessivo di tali operazioni e di quelle esenti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed applica detta percentuale al coefficiente 65 stabilito dall'art. 1. Il risultato ottenuto, arrotondato alla unità inferiore, rappresenta la misura in cui il coefficiente del 65 per cento deve essere ridotto ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta indetraibile.

Art. 3.

Le aziende ed istituti di credito considerati nell'articolo 2 hanno diritto all'integrale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ipotesi in cui il coefficiente di indetraibilità determinato ai sensi dei precedenti articoli risulti inferiore al 6 per cento.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1970.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	815,20	815,20	815,15	815,20	815,25	—	815,30	815,20	815,20	815,20
Dollaro canadese	710 —	710 —	709,75	710 —	709,90	—	710,50	710 —	710 —	710 —
Marco germanico	463,05	463,05	463,10	463,05	463 —	—	462,96	463,05	463,05	463,05
Fiorino olandese	420,26	420,26	420,50	420,26	420,30	—	420,29	420,26	420,26	420,25
Franco belga	28,517	28,517	28,54	28,517	28,52	—	28,529	28,517	28,517	28,50
Franco francese	197,23	197,23	197,25	197,23	197,30	—	197,299	197,23	197,23	197,25
Lira sterlina	1857,50	1857,50	1858 —	1857,50	1857,75	—	1857,85	1857,50	1857,50	1857,50
Lira irlandese	1716 —	1716 —	1716 —	1716 —	1715,70	—	1716 —	1716 —	1716 —	—
Corona danese	148,55	148,55	148,60	148,55	148,50	—	148,56	148,55	148,55	148,55
Corona norvegese	166,60	166,60	166,50	166,60	166,55	—	166,49	166,60	166,60	166,60
Corona svedese	194,26	194,26	194,30	194,26	194,25	—	194,285	194,26	194,26	194,25
Franco svizzero	488,47	488,47	488,90	488,47	489,05	—	488,26	488,47	488,47	488,45
Scellino austriaco	64,645	64,645	64,70	64,645	64,66	—	64,63	64,645	64,645	64,65
Escudo portoghese	17,05	17,05	17,05	17,05	17,02	—	17,05	17,05	17,05	17,05
Peseta spagnola	12,172	12,172	12,19	12,172	12,16	—	12,17	12,172	12,172	12,17
Yen giapponese	3,289	3,289	3,30	3,289	3,288	—	3,29	3,289	3,289	3,28

Media dei titoli del 26 febbraio 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	65,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	86 —
» 5,50 % » » 1969-84	81,40
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,40
» 10 % » » 1977-92	86,50
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,90
» » » » 1- 6-1978/80	99,40
» » » » 1- 8-1978/80	99,60
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,25
» » » » 1- 7-1979/81	98 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,775
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,875
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,80
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,475
» » » 12 % 1- 4-1982	96,575
» » » 12 % 1-10-1983	95,125
» » » 12 % 1- 1-1984	95,325
» » » 12 % 1- 4-1984	95,325
» » » 12 % 1-10-1987	94,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1980

Valuta	
Dollaro USA	815,25
Dollaro canadese	710,25
Marco germanico	463,005
Fiorino olandese	420,275
Franco belga	28,523
Franco francese	197,264
Lira sterlina	1857,675
Lira irlandese	1716 —
Corona danese	148,555
Corona norvegese	166,545
Corona svedese	194,272
Franco svizzero	488,365
Scellino austriaco	64,637
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	12,171
Yen giapponese	3,289

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali e internazionali per il 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979 deve intendersi rettificato come segue:

alla pag. 3, ove è scritto: « Bologna - Moda calzatura - XXXIV Presentazione internazionale della calzatura... », leggasi: « Bologna - Moda calzatura - XXXIV Presentazione internazionale *moda* della calzatura... »;

alla pag. 6, ove è scritto: « Messina - *VI Flor* '80... », leggasi: « Messina - *Viflor* '80... »;

alla pag. 13, ove è scritto: « Pescara - XIV Mostra mercato del radioamatore - *20*-30 novembre », leggasi: « Pescara - XIV Mostra mercato del radioamatore *29*-30 novembre »;

alla pag. 13, ove è scritto: « Roma - IV Mostra delle regioni d'Italia Tevere Expo - 21 giugno », leggasi: « Roma - IV Mostra delle regioni d'Italia Tevere Expo - 21 giugno-*13 luglio* »;

alla pag. 14, ove è scritto: « Sanremo - Mebocal - I Meeting *I* Borsa... », leggasi: « Sanremo - Mebocal - I Meeting - Borsa... »;

alla pag. 14, ove è scritto: « Torino - Interpamex - *Paperxpo* '80... », leggasi: « Torino - Interpamex *Paperexpo* '80... »;

alla pag. 14, ove è scritto: « Trento - Artenatale 1980 ... *D.G.R.* 3-8-1979... », leggasi: « Trento - Artenatale 1980 ... *D.G.P.* 3-8-1979... ».

(2049)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Ferriere e Loiano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 11 dicembre 1979, n. 4315 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 123/137 nella seduta del 16 gennaio 1980): comune di Ferriere (Piacenza) (piano adottato con deliberazioni del consiglio comunale 10 aprile 1974, n. 27 e 3 luglio 1976, n. 57);

deliberazione 14 gennaio 1980, n. 35 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1178/762 nella seduta del 7 febbraio 1980): comune di Loiano (Bologna) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 28 giugno 1978, n. 117).

(2060)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Gossolengo e Quattrocastella

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 11 dicembre 1979, n. 4314 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 122/136 nella seduta del 16 gennaio 1980): comune di Gossolengo (Piacenza) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 marzo 1978, n. 39);

deliberazione 11 dicembre 1979, n. 4316 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 124/138 nella seduta del 16 gennaio 1980): comune di Quattrocastella (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 12 maggio 1978, n. 42).

(2061)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Roma-Regina Coeli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i tre posti vacanti di sanitario incaricato presso la cassa circondariale di Roma-Regina Coeli.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Roma-Regina Coeli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del dirito di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Nel caso in cui l'università non rilasci il certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invaldi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda posseso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 60

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Roma-Regina Coeli, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data, .

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione *dell'amministrazione o dell'ente presso il quale* presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1798)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento dei diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

Nel caso in cui l'università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (cer-

tificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 56

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pisa, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ";

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1799)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 133 - PRIMA DISCIPLINA: PALEOGRAFIA:

Punch Leopoldo, Università di Genova;
Petrucci Armando, Università di Roma;
De Donato Vittorio, Università di Bari;
Nicolaj Petronio Giovanna, Università di Siena;
Martini Divalleaperta Supino Paola, Università di Salerno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 103

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 224 - PRIMA DISCIPLINA: CHIMICA TEORICA:

Moccia Roberto, Università di Pisa;
Ricca Franco, Università di Torino;
Magnasco Valerio, Università di Genova;
Maestro Marco, Università di Bari;
Gianinetti Ermanno, Università di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 347

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 6 - PRIMA DISCIPLINA: DIRITTO BANCARIO:

Porzio Mario, Università di Napoli;
Auletta Giuseppe, Università di Catania;
Ferroluzi Paolo, Università di Perugia;
Gatti Serafino, Istituto universitario navale di Napoli;
Guarino Giuseppe, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 348

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 22 - PRIMA DISCIPLINA: DIRITTI DELL'ORIENTE MEDITERRANEO:

Capogrossi Colognesi Luigi, Università di Pisa;
Casavola Francesco P., Università di Napoli;
Santoro Raimondo, Università di Palermo;
Cannata Carlo Augusto, Università di Torino;
Zilletti Ugo, Università di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 349

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 26 - PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE:

Corsi Mario, Università di Pisa;
D'Addio Mario, Università di Roma;
Mastellone Salvatore, Università di Firenze;
Agnelli Arduino, Università di Trieste;
Colombo Arturo, Università di Pavia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 350

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 32 - PRIMA DISCIPLINA: STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI AFRO-ASIATICI:

Borsa Giorgio, Università di Pavia;
Filesi Teobaldo, Università di Napoli;
Petech Luciano, Università di Roma;
De Leone Enrico, Università di Cagliari;
Corradini Piero, Università di Macerata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 351

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 34 - PRIMA DISCIPLINA: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI CONOSCITIVI E NORMATIVI:

Braga Giorgio, Università di Trento;
Crespi Franco, Università di Perugia;

Scivoletto Angelo, Università di Parma;
Alberoni Francesco, Università di Milano;
Buttitta Antonino, Università di Palermo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 352

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 35 - PRIMA DISCIPLINA: SOCIOLOGIA DEL DIRITTO:

Tomeo Vincenzo, Università di Messina;
Cattaneo Mario Alessandro, Università di Ferrara;
Tarello Giovanni, Università di Genova;
Baratta Alessandro, Università di Camerino;
Sertorio Guido, Università di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 355

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 36 - PRIMA DISCIPLINA: SOCIOLOGIA POLITICA:

Sivini Giordano, Università della Calabria;
Rusconi Gian Enrico, Università di Torino;
Spreafico Alberto, Università di Catania;
Carbonaro Antonio, Università di Firenze;
Galantino Fausto, Università di Palermo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 354

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 38 - PRIMA DISCIPLINA: SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL LAVORO:

Bonazzi Giuseppe, Università di Torino;
Baglioni Guido, Università di Parma;
Vianello Giacomo, Università di Roma;
Paci Massimo, Università di Urbino;
Ferraresi Franco, Università di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 355

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 39 - PRIMA DISCIPLINA: CRIMINOLOGIA:

Bandini Tullio, Università di Genova;
Costanzo Beccaria Giorgio, Università di Pisa;
Detragiache Angelo, Politecnico di Torino;
Prandstraller G. Paolo, Università di Bologna;
Crespi Pietro, Università di Pavia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 356

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 44 - PRIMA DISCIPLINA: SISTEMI ECONOMICI COMPARATI:

Jossa Bruno, Università di Napoli;
Nuti Mario Domenico, Università di Siena;
Cutolo Italo, Istituto universitario orientale di Napoli;
Talamona Mario, Università di Milano;
Gobbato Onorio, Università di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 357

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 58 - PRIMA DISCIPLINA: ETRUSCOLOGIA:

Pallottino Massimo, Università di Roma;
Camporeale Giovanni Angelo, Università di Firenze;
Saletti Cesare, Università di Cagliari;
Lepore Ettore, Università di Napoli;
Torelli Mario, Università di Perugia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 358

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 65 - PRIMA DISCIPLINA: ARCHEOLOGIA FENICIO PUNICA:

Giasca Antonia, Università di Roma;
Manni Eugenio, Università di Palermo;
Langer Consolo Sebastiana, Università di Messina;
Frova Antonio, Università di Genova;
Matthiae Paolo, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 359

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 75 - PRIMA DISCIPLINA: STORIA DEL CRISTIANESIMO ANTICO:

Pericoli Ridolfini F.S., Università di Roma;
Calderone Salvatore, Università di Messina;
Mazza Mario, Università di Catania;
Sordi Marta, Università cattolica di Milano;
Mara Maria Grazia, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 360

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 43, con cui è stata costituita la commissione per il concorso del gruppo n. 85;
Considerato che il prof. Franceschi Temistocle ha presentato le dimissioni;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 85 - PRIMA DISCIPLINA: DIALETTOLOGIA:

Cortelazzo Manlio, Università di Padova;
Stella Angelo, Università di Pavia;
Grassi Corrado, Università di Torino;
Gusmani Roberto, Università di Udine;
Bolelli Tristano, Università di Pisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 361

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 92 - PRIMA DISCIPLINA: SEMITISTICA:

Fronzaroli Pelio, Università di Firenze;
Moscati Sabatino, Università di Roma;
Pennacchietti F. Angelo, Università di Venezia;
Gnoli Gherardo, Istituto universitario orientale di Napoli;
Tibiletti Bruno Maria Grazia, Università di Bologna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 362

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 107 - PRIMA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SVEDESE:

Cappelli Porena Ida, Istituto universitario orientale di Napoli;
Paroli Teresa, Università di Roma;
Cases Cesare, Università di Torino;
Schwab D'Elia Ute, Università di Catania;
Magris Claudio, Università di Trieste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 363

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 125 - PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA:

Mazzariol Giuseppe, Università di Venezia;
Ponente Aniello, Università di Roma;
Barilli Renato, Università di Bologna;
Bonicatti Maurizio, Università di Roma;
Calvesi Maurizio, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 364

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 126 - PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE:

Barocchi Paola, Scuola normale superiore di Pisa;
Previtali Giovanni, Università di Siena;
Bossaglia Rossana, Università di Genova;
Semenzato Camillo, Università di Padova;
Castelnuovo Enrico, Università di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 365

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 127 - PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELLO SPETTACOLO:

Mango Achille, Università di Salerno;
Squarzina Luigi, Università di Bologna;

Calendoli Giovanni, Università di Padova;
Dorfles Angelo, Università di Trieste;
Menna Filiberto, Università di Salerno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 366

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 130 - PRIMA DISCIPLINA: ARCHIVISTICA E SCIENZE AUSILIARIE DELLA STORIA:

D'Addario Arnaldo, Università di Roma;
Veneruso Danilo, Università di Torino;
Briguglio Letterio, Università di Padova;
Placanica Augusto, Università di Salerno;
Prodi Paolo, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 367

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 136 - PRIMA DISCIPLINA: FILOLOGIA MICENEA:

Peruzzi Emilio, Università di Firenze;
Gigante Marcello, Università di Napoli;
Iann Pietro, Università di Macerata;
Barigazzi Adelmo, Università di Firenze;
Braccesi Lorenzo, Università di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 368

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 141 - PRIMA DISCIPLINA: STORIA DI TRIESTE E DELLA REGIONE GIULIA:

Corsini Umberto, Università di Venezia;
Ara Angelo, Università di Parma;
Passerin D'Entreves Ettore, Università di Torino;
Gambasin Angelo, Università di Padova;
Aquarone Alberto, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 369

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 142 - PRIMA DISCIPLINA: RILIEVO E ANALISI TECNICA DEI MONUMENTI ANTICHI:

Castagnoli Fernanda, Università di Roma;
Squarciapino Floriani Maria, Università di Roma;
Stucchi Alessandro, Università di Roma;
Di Vita Antonino, Università di Macerata;
Guerrini Lucia, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 370

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 237, con cui è stata costituita la commissione per il concorso n. 176;
Considerato che il prof. Giovanni Calapaj è deceduto;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 176 - PRIMA DISCIPLINA: STATISTICA MEDICA E BIOMETRIA:

Agnese Giuseppe, Università di Genova;
Marubini Ettore, Università di Milano;
Balestra Vincenzo, Università di Bologna;
Maiori Luigi, Università di Trieste;
Amato Vittorio, Università di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 371

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 189 - PRIMA DISCIPLINA: ONCOLOGIA CLINICA:

Vecchio Giancarlo, Università di Napoli;
Zanussi Carlo, Università di Milano;
Giordano Domenico, Università di Bari;
Prodi Giorgio, Università di Bologna;
Tropeano Luigi, Università di Catania.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 372

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 195 - PRIMA DISCIPLINA: UROLOGIA GINECOLOGICA:

Gerli Mario, Università di Perugia;
Cagnazzo Giorgio, Università di Bari;
Spanio Pietro, Università di Trieste;
Cattaneo Pietro, Università di L'Aquila;
Mutti Pietro, Università di Ancona.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 373

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 199 - PRIMA DISCIPLINA: BOTANICA SISTEMATICA:

Ciampi Clara, Università di Firenze;
Corti Roberto, Università di Firenze;
Mossi Guido, Università di Firenze;
Pedrotti Franco, Università di Camerino;
Giordano Ervedo, Università di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 374

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 200 - PRIMA DISCIPLINA: BIOCHIMICA VEGETALE:

Vergnani Gambi Ornella, Università di Firenze;
Honsell Edmondo, Università di Trieste;
Marrè Erasmo, Università di Milano;
Floris Carlo, Università di Pisa;
Morpurgo Giorgio Paolo, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 375

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 221, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice per il concorso del gruppo n. 204;
Considerato che il prof. Sacchi Cesare ha presentato le dimissioni;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 204 - PRIMA DISCIPLINA: BIOGEOGRAFIA:

Genovese Sebastiano, Università di Messina;
Renzoni Aristeo, Università di Siena;
Ferrarini Erminio, Università di Siena;
Moroni Antonio, Università di Parma;
Petrucci Delio, Università di L'Aquila.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 376

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 212 - PRIMA DISCIPLINA: ESPLORAZIONE GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO:

Radina Bruno, Università di Bari;
Pozzi Renato, Università di Milano;
Lucini Paolo, Università di Napoli;
Valentini Giovanni, Università di Napoli;
Dal Prà Antonio, Università di Padova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 377

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 215 - PRIMA DISCIPLINA: PEDOLOGIA:

Giovagnotti Celsino, Università di Perugia;
Mancini Fiorenzo, Università di Firenze;
Sonciarelli Francesco, Università di Perugia;
Petroncini Clara, Università di Palermo;
Silva Sandro, Università di Padova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 378

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 218 - PRIMA DISCIPLINA: VULCANOLOGIA:

Barberi Franco, Università di Pisa;
Ghezzo Claudio, Università di Siena;
Cristofolini Renato, Università di Catania;
Zanettin Bruno, Università di Padova;
Innocenti Fabrizio, Università di Pisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 379

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 237 - PRIMA DISCIPLINA: METODI MATEMATICI DELLA FISICA:

Ferrari Italo, Università di Modena;
Jona Lasinio Giovanni, Università di Roma;
Levoni Sergio, Università di Modena;

Romano Antonio, Università di Napoli,
Regge Tullio, Università di Torino;
Prosperi Giovanni Maria, Università di Milano;
Menotti Pietro, Università di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 380

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 208, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice per il concorso del gruppo n. 238;
Considerato che il prof. Fumi Fausto ha presentato le dimissioni;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 238 - PRIMA DISCIPLINA: STRUTTURA DELLA MATERIA:
Rigamonti Attilio, Università di Pavia;
Gozzini Adriano, Università di Pisa;
Ladu Mario, Università di Cagliari;
Rimini Emanuele, Università di Catania;
Bucci Cesare, Università di Parma;
Tosi Mario, Università di Trieste;
Ricci Francesco, Università di Roma;
Frova Andrea, Università di Roma;
Caglioti Giuseppe P., Università di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 381

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 182, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice per il concorso del gruppo n. 241;
Considerato che i professori Loria Arturo e Lovera Giuseppe hanno presentato le dimissioni;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 241 - PRIMA DISCIPLINA: COMPLEMENTI DI FISICA:
Balzarotti Adalberto, Università di L'Aquila;
Battaglia Arriguccio, Università di Pisa;
Baroni Giustina, Università di Roma;
Pontiggia Carlo, Università di Genova;
Bizzarri Romano, Università di Roma;
Bertolotti Mario, Università di Roma;
Salvini Giorgio, Università di Roma;
Pescetti Decio, Università di Genova;
Focardi Sergio, Università di Bologna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 382

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 256 - PRIMA DISCIPLINA: LINGUAGGI FORMALI E COMPILATORI:
Lunelli Massimiliano, Università di Milano;
Bohm Corrado, Università di Roma;
Lerda Francesco, Università di Torino;
Montanari Ugo, Università di Pisa;
Caracciolo Di Forino Alfonso, Università int. studi sociali di Roma;
Meo Angelo Raffaele, Politecnico di Torino;
Petrone Luigi, Università di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 383

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 170, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice per il concorso del gruppo n. 267;
Considerato che il prof. Fasano Ernesto ha presentato le dimissioni;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 267 - PRIMA DISCIPLINA: ARCHITETTURA NAVALE:

Roccotelli Sabino, Università di Genova;
Del Bene Giorgio, Università di Genova;
Lomeo Alberto, Università di Genova;
Fasano Egidio, Università di Napoli;
Servello Antonio, Università di Trieste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 384

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 273 - PRIMA DISCIPLINA: CHIMICA FISICA APPLICATA:

Cini Renato, Università di Firenze;
Carrà Sergio, Politecnico di Milano;
Gamba Aldo, Università di Sassari;
Chiorboli Paolo, Università di Bologna;
Mirone Paolo, Università di Modena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 385

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 281 - PRIMA DISCIPLINA: COSTRUZIONI MARITTIME:

Tosi Renato, Università di Padova;
Matteotti Giuseppe, Università di Padova;
Marchi Enrico, Università di Genova;
Scarsi Giulio, Università di Genova;
Viparelli Michele, Università di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 386

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 294 - PRIMA DISCIPLINA: IMPIANTI ELETTRICI:

De Pol Pietro, Politecnico di Milano;
Iliceto Francesco, Università di Roma;
Macchiaroli Bruno, Università di Napoli;
Gagliardi Francesco, Università di Napoli;
Colombo Giuliano Mauro, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 387

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 296 - PRIMA DISCIPLINA: IMPIANTI NAVALI:

Marsich Sergio, Università di Genova;
Capello Andrea, Politecnico di Milano;
Guida Aurelio, Università di Napoli;
Bisceglia Angelo, Università di Napoli;
Meschinelli Elvio, Università di Genova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 388

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 298 - PRIMA DISCIPLINA: IMPIANTI TERMICI:

Ventrone Giuseppe, Università di Padova;
D'Amelio Carlo, Università di Napoli;
Columba Mario, Università di Palermo;
Iannelli Guido, Università di Napoli;
Di Filippo Pietro, Università di Ancona.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 389

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 304 - PRIMA DISCIPLINA: GIACIMENTI MINERARI:

Zuffardi Piero, Università di Milano;
Uras Ivo, Università di Cagliari;
Valera Roberto, Università di Cagliari;
Dessau Gabor, Università di Pisa;
Baldini Giovanni, Politecnico di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 390

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 309 - PRIMA DISCIPLINA: PROPULSIONE AEROSPAZIALE:

Ghezzi Umberto, Politecnico di Milano;
Bussi Giuseppe, Politecnico di Torino;
Di Gangi Ivo, Università di Pisa;
Antonelli Enrico, Politecnico di Torino;
Casci Corrado, Politecnico di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 391

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 322 - PRIMA DISCIPLINA: ELETTRONICA INDUSTRIALE:

Ciscato Doriano, Università di Padova;
De Carli Alessandro, Università di L'Aquila;
Raimondi Tommaso, Università di Palermo;
Spirito Paolo, Università di Napoli;
Graffi Sergio, Università di Bologna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 392

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 324 - PRIMA DISCIPLINA: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (INGEGNERIA):

Padroni Giovanni, Università di Pisa;
Russo Frattasi Alberto, Politecnico di Torino;
Zanobetti Dino, Università di Bologna;
Pellis Paolo, Università di Trieste;
Sorgato Ippolito, Università di Padova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 393

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 124, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice per il concorso del gruppo n. 337;
Considerato che il prof. Giordano Guglielmo ha presentato le dimissioni;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 337 - PRIMA DISCIPLINA: SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI:

Hippoliti Giovanni, Università di Firenze;
Puglisi Salvatore, Università di Bari;
Hellrigl Bernardo, Università di Padova;
Giannini Raffaello, Università di Firenze;
Grazi Silvano, Università di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 394

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 350 - PRIMA DISCIPLINA: PATOLOGIA GENERALE VETERINARIA:

Baglioni Tommaso, Università di Milano;
Del Bono Giancarlo, Università di Pisa;
Frateschi Tito Livio, Università di Pisa;
Gimbo Angelo, Università di Messina;
Monti Franco, Università di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 395

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979, 1° agosto 1979, 6 settembre 1979 e 2 ottobre 1979, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, n. 248 del 10 settembre 1979 e n. 273 del 5 ottobre 1979, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo, decreti tutti in corso di registrazione;
Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 351 - PRIMA DISCIPLINA: ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA GENERALE E SPECIALE I E II:

Manocchio Italo, Università di Perugia;
Pellegrini Natale, Università di Pisa;
Marcato Paolo Stefano, Università di Bologna;
Galati Pasquale, Università di Napoli;
Artioli Delfo, Università di Parma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 396

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(2078)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere (da inquadrare nella qualifica di collaboratori del ruolo amministrativo) per il ruolo locale del personale dell'INPS della provincia di Bolzano.

Con delibera 15 settembre 1979, n. 1, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 1980 il presidente del comitato provinciale dell'INPS di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere (da inquadrare nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo) per la provincia di Bolzano.
Di detti quindici posti, uno è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, tredici ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il 6 marzo 1980.

(2136)

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di segretario di 3ª classe (da inquadrare nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo) per il ruolo locale del personale dell'INPS della provincia di Bolzano.

Con delibera 15 settembre 1979, n. 1, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 1980 il presidente del comitato provinciale dell'INPS di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di segretario di 3ª classe (da inquadrare nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo) per la provincia di Bolzano.
Di detti diciotto posti, sedici sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il 6 marzo 1980.

(2137)

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di applicato di 3ª classe (da inquadrare nella qualifica di archivista dattilografo, ruolo amministrativo) per il ruolo locale del personale dell'INPS della provincia di Bolzano.

Con delibera 15 settembre 1979, n. 1, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 1980 il presidente del comitato provinciale dell'INPS di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad undici posti di applicato di 3ª classe da inquadrare nella qualifica di archivista dattilografo (ruolo amministrativo), per la provincia di Bolzano.

Di detti undici posti, due sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, otto ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il 6 marzo 1980.

(2138)

Concorso pubblico, per esami, a un posto di fattorino (da inquadrare nella qualifica di commesso, ruolo amministrativo) per il ruolo locale del personale dell'INPS della provincia di Bolzano.

Con delibera 15 settembre 1979, n. 1, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige del 5 febbraio 1980, il presidente del comitato provinciale dell'INPS di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di fattorino da inquadrare nella qualifica di commesso (ruolo amministrativo) per la provincia di Bolzano.

Il suddetto posto è riservato ai cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il 6 marzo 1980.

(2139)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di medico di 2ª classe (da inquadrare nel ruolo professionale - 1ª qualifica) per il ruolo locale del personale dell'INPS della provincia di Bolzano.

Con delibera 15 settembre 1979, n. 1, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 1980, il presidente del comitato provinciale dell'INPS di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di medico di 2ª classe (da inquadrare nel ruolo professionale, 1ª qualifica) per la provincia di Bolzano.

Di detti tre posti, uno è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e due ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il 6 marzo 1980.

(2140)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di infermiere di 3ª classe (da inquadrare nel ruolo professionale - 2ª qualifica) per il ruolo locale del personale dell'INPS della provincia di Bolzano.

Con delibera 15 settembre 1979, n. 1, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 1980, il presidente del comitato provinciale dell'INPS di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di infermiere di 3ª classe (da inquadrare nel ruolo professionale, 2ª qualifica) per la provincia di Bolzano.

I suddetti posti sono riservati ai cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il 6 marzo 1980.

(2141)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario, nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979, per il rilevante numero di domande pervenute (22.848) e la conseguente difficoltà di disporre contemporaneamente, con assoluta certezza, di idonee sedi di esami, su tutto il territorio nazionale, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1980.

Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati potranno, comunque, avere notizie in merito al diario d'esami rivolgendosi, successivamente al 12 maggio 1980, presso i competenti uffici delle prefetture della Repubblica.

(2135)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Di Gioia Mario, nato a Napoli il 15 maggio 1935 . . . . punti 90 su 100

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1411)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(748/S)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(713/S)

OSPEDALE « MASSALONGO » DI TREGNAGO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'Ente in Tregnago (Verona).

(714/S)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente infettivologo per le divisioni di degenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente infettivologo per le divisioni di degenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(710/S)

OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(711/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso a due posti di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia presso l'ospedale policlinico « S. Orsola » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(743/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(744/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(745/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(746/S)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Subiaco (Roma).

(721/S)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Priverno (Latina).

(751/S)

OSPEDALI « RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di radiologia (il numero dei posti è elevato a quattro);

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(719/S)

OSPEDALE DI SAPRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

sei posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sapri (Salerno).

(747/S)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(712/S)

OSPEDALE « CASTIGLIONE-PRESTIANNI » DI BRONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bronte (Catania).

(749/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1979, n. **41.**

Norme provvisorie per l'elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fino a quando la Regione non avrà con propria legge disciplinato organicamente le attività di bonifica, restano ferme le disposizioni recate dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.
Organi del consorzio di bonifica

Sono organi del consorzio di bonifica:

1) L'assemblea;

2) Il consiglio dei delegati;

3) La deputazione amministrativa;

4) Il presidente;

5) Il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3
Statuto del consorzio

Lo statuto del consorzio è deliberato dal consiglio dei delegati ed approvato dal consiglio regionale.

Con analoga procedura si provvede alle sue modificazioni.

Lo statuto del consorzio stabilisce:

a) il numero dei componenti il consiglio dei delegati;

b) le modalità per la elezione dei componenti elettivi degli organi;

c) la ripartizione delle competenze per gli organi del consorzio;

d) le norme per la nomina del collegio dei revisori dei conti;

e) ogni altra norma necessaria per la organizzazione consortile;

f) il numero delle sezioni, che in ogni caso non potrà essere inferiore a tre o superiore a sei, distinto in relazione al diverso carico contributivo dei consorziati.

Fanno parte quali membri di diritto del consiglio dei delegati i rappresentanti degli enti locali il cui territorio in tutto o in parte ricade nel comprensorio.

Il numero dei membri di diritto non può superare un quarto di quelli elettivi ed è stabilito dallo statuto.

Art. 4.
Assemblea

Fanno parte dell'assemblea dei consorzisti gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento ad un titolo di proprietà di immobile ricadente nel comprensorio o ad un onere da contratto di affitto.

L'assemblea provvede alla elezione dei membri del consiglio dei delegati secondo le modalità di cui all'art. 5.

Art. 5.
Consiglio dei delegati

Il consiglio dei delegati è composto da membri elettivi e da membri di diritto.

Alla elezione dei membri si provvede con votazione pro-capite fra gli aventi diritto al voto.

Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in sezioni nel numero e nei modi stabiliti dallo statuto.

Ad ogni sezione è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorzisti, secondo quanto stabilito dallo statuto tenuto conto della contribuenza complessiva di ogni sezione e comunque attribuendo ad essa non oltre il 50 per cento del numero dei delegati da eleggere.

L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero di consorzisti non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della sezione.

Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati i due terzi dei delegati ad ogni sezione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorzisti appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.

L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Art. 6.
Diritto di voto

Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio al voto un altro avente diritto iscritto nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

In caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

In caso di comunicazione si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario, nei modi di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 7.
Ricorsi

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere trasmessi alla Regione entro otto giorni dalla data di svolgimento.

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

Il presidente decide entro i successivi sessanta giorni.

Art. 8.
Durata del consiglio

Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Art. 9.
Nomina del presidente della deputazione amministrativa

Il presidente è eletto dal consiglio dei delegati nel suo seno.

Il presidente:

ha la legale rappresentanza dell'ente;

presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa;

esercita ogni altra funzione affidatagli dallo statuto.

Il consiglio dei delegati elegge gli altri componenti della deputazione amministrativa con le modalità stabilite dallo statuto.

Fra i membri della deputazione amministrativa può essere eletto un vice-presidente.

La deputazione resta in carica cinque anni.

Art. 10.

Controlli

Le deliberazioni dei consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, sono trasmesse entro otto giorni dalla avvenuta pubblicazione alla Regione. Le deliberazioni non soggette al controllo di merito, di cui al comma successivo, divengono esecutive se il presidente della giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento.

Sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni degli stessi ed i conti consuntivi;

b) i piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili;

c) le assunzioni di mutui;

d) i regolamenti di amministrazione ed i regolamenti organici del personale;

e) i contratti di esattoria e tesoreria;

f) le deliberazioni a stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti consecutivi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al controllo di cui al primo comma;

g) le deliberazioni relative alla organizzazione ed alla regolamentazione delle elezioni per il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa.

L'approvazione s'intende avvenuta qualora la giunta regionale non abbia diversamente provveduto entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Il termine è interrotto qualora siano richiesti chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione e riprende a decorrere integralmente dalla data di ricevimento delle controdeduzioni del consorzio.

Art. 11

Amministrazione commissariale

Qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, la giunta dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, si provvede alla nomina di un commissario incaricato della amministrazione dell'ente.

Il commissario deve convocare entro i termini fissati dal provvedimento regionale l'assemblea dei consorzisti per la elezione del nuovo consiglio.

Il commissario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Il commissario è assistito da una consulta composta da cinque a undici membri nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

La consulta regionale esprime parere obbligatorio nelle materie sottoindicate:

a) nomina del collegio dei revisori dei conti;

b) convocazione dell'assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria;

c) pareri previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947;

d) statuto consortile e relative modifiche;

e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle spese che non siano comprese nello stesso piano;

g) programmi di attività del consorzio;

h) modalità relative all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata da attuarsi dal consorzio ai sensi degli articoli 11 e 12 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni;

i) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorzista;

l) bilancio preventivo e variazioni;

m) bilancio consuntivo;

n) assunzioni di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;

o) partecipazione ad enti, società od associazioni.

Art. 12.

Proroga cariche consorziali

In caso di motivata necessità la giunta regionale può prorogare, per non oltre sei mesi, i termini per il rinnovo delle cariche consorziali.

Art. 13.

Adeguamenti degli statuti

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge.

Art. 14.

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le norme di cui alla legge regionale 19 febbraio 1973, n. 3.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno sucessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 20 novembre 1979

MAGLIOTTO

(742)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800590)